

Ordinanza sulla protezione del Design (Ordinanza sul design, ODes)

Modifica del 21 maggio 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 marzo 2002¹ sul design è modificata come segue:

Art. 37 Campo d'applicazione

L'Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all'asportazione da esso di oggetti prodotti illecitamente.

Art. 38 Domanda d'intervento

¹ Il titolare del diritto o il titolare della licenza legittimato ad agire (richiedente) deve presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane.

² La domanda rimane valida per due anni, qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

Art. 39 cpv. 2

² Comunica al richiedente il nome e l'indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all'estero degli oggetti ritenuti.

Art. 39a Campioni

¹ Il richiedente può chiedere la consegna o l'invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece di campioni l'Amministrazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie degli oggetti ritenuti, se queste ne consentono l'esame.

² La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione degli oggetti, direttamente all'ufficio doganale che trattiene gli oggetti.

¹ RS 232.121

Art. 39b Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari

¹ L'Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprietario degli oggetti della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l'inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato.

² Qualora l'Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare gli oggetti ritenuti, per stabilire il momento dell'esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.

Art. 39c Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione degli oggetti

¹ L'Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell'articolo 48 capoverso 1 della legge sul design. Allo scadere di tale termine l'Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane distrugge i campioni.

² Invece di prelevare campioni essa può fotografare gli oggetti distrutti, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

Art. 40 Emolumenti

Gli emolumenti per l'intervento dell'Amministrazione delle dogane sono retti dall'ordinanza del 4 aprile 2007² sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² RS 631.035